


Pubblicato il 26/10/2018

N. 10371/2018 REG.PROV.COLL.
N. 10079/2018 REG.RIC.

 l o g o

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10079 del 2018, proposto da

Franco Caridi, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Parigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t. e Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa adozione di misure cautelari, di :

- della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria n. 1049/2018/IV, pubblicata sul sito www/giustizia-tributaria.it in data 05/06/2018 prot. n. 0439/2018, con e per la quale veniva approvata l'allegata graduatoria del concorso per la copertura di n. 202 posti di Giudice tributario, con riserva di n. 7 posti ai candidati in possesso del requisito di bilinguismo, di cui al bando n. 06/2016, approvato con delibera n. 1812 del 19 luglio 2016, pubblicato in G.U. n. 62 del 05/08/2016, nella parte in cui il ricorrente veniva

ificato al posto n. 1.351 con l'attribuzione di punti totali 19,00 per i titoli posseduti;

- di tutti verbali della Commissione esaminatrice, anche se non conosciuti, con i quali sono stati approvati gli eventuali sub-criteri di attribuzione del punteggio per i titoli posseduti, dichiarati dal ricorrente, ivi compreso il verbale del 23.05.2018 e gli atti da esso approvati e cioè la “Analisi dei criteri per l'esame e la valutazione delle domande di partecipazione al concorso esterno bando 6/2016” e la “Tabella per la valutazione delle attività sovrapposte”, pubblicata sul sito il 13.06.2018;
- dell'Atto prot. 0016151 del 08.08.2018, sottoscritto dalla Presidente della Commissione Esaminatrice Giuliana Passero, con il quale è stata respinta la domanda in autotutela di revisione del punteggio attribuito al Dott. Caridi, presentata in data 18.06.2018;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, conseguente e/o consequenziale, anche non conosciuto, comunque lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compreso l'eventuale futuro provvedimento che dovesse riapprovare la graduatoria confermando l'attribuzione al Dott. Caridi del punteggio di 19 punti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2018 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che

- alla camera di consiglio del 23.10.2018 il difensore del ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare, chiedendo la fissazione dell'udienza di merito;
- il ricorso, avente ad oggetto una procedura di concorso è stato notificato, oltre che alle Amministrazioni resistenti, solo ad alcuni controinteressati, ma

che l'eventuale accoglimento dello stesso potrebbe arrecare un pregiudizio a tutti i soggetti inseriti nella graduatoria, che verrebbero superati dal ricorrente; Ritenuto, dunque, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tali soggetti;

Considerato, che

- quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio, può essere autorizzata, secondo quanto si andrà ad illustrare, la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;
- infatti, secondo l'art. 52, comma 2, c.p.a., il Presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile" e che, a norma dell'art. 151 c.p.c., "il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge";
- secondo la giurisprudenza (T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, ordinanza 12 novembre 2014, n. 5848; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, ordinanza n. 3051 del 2015; n. 5565 del 15 aprile 2015; Sez. III bis, ordinanza 13 ottobre 2014, n. 4915), l'art. 52, comma 2, cod. proc. amm., in combinato disposto con l'art. 151 cod. proc. civ. (nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge) consente di disapplicare l'art. 150, comma 3, cod. proc. civ. nella parte in cui prescrive l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica perché l'evoluzione normativa e tecnologica "permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio - quanto a tale modalità di notificazione - di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea" e che la pubblicazione dei bandi sui siti web istituzionali - prevista dall'art. 19 del decreto legislativo

n. 33/2013 al fine di consentire la massima diffusione delle informazioni relative alle procedure concorsuali - può ritenersi espressione di un principio applicabile a tutte le informazioni relative all'iter concorsuale, ivi comprese quelle relative alle impugnative proposte avverso gli atti della procedura;

Ritenuto perciò, in adesione alla predette considerazioni, stante l'idoneità della pubblicazione della notifica sui siti web istituzionali a contemperare il diritto alla difesa in giudizio dei controinteressati con il diritto di parte ricorrente a non essere esposta a notevoli esborsi economici, che sussistano i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso relativo al presente ricorso sul sito web istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1 - l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2 - il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;

3 - il testo integrale del ricorso;

4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutti i concorrenti collocati nella graduatoria gravate, che verrebbero superati dal ricorrente in caso di accoglimento del ricorso;

5- l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

con la precisazione che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la

pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

- l'Amministrazione resistente:

1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";

3) dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 dal primo adempimento;

- parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto necessario, altresì, ordinare in via istruttoria all'Amministrazione, costituitasi con mera memoria di stile, di depositare in giudizio, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, o dalla sua notifica se antecedente, gli atti ed i documenti del procedimento, nonché una dettagliata relazione sui fatti di causa e, in particolare, sui profili di applicazione del bando oggetto di censura da parte del ricorrente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis),

- dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione;

- ordina all'Amministrazione di depositare gli atti e la relazione richiesti entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, o dalla sua notifica se antecedente;

- fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 27.02.2019.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore

Antonio Andolfi, Consigliere

L'ESTENSORE
Ofelia Fratamico

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO

Il sottoscritto Avv. Gabriele Parigi attesta, ai sensi della vigente normativa, che la presente copia informatica contenente ordinanza n. 10371/2018 Tar Lazio Sezione Seconda Bis del 26.10.2018 è conforme alla copia informatica dalla quale è stata estratta la stessa, presente nel fascicolo informatico n. 10079/2018 Tar Lazio. Arezzo-Roma, Li 31.10.2018

Avv. Gabriele Parigi